EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA DEPARTEMENT FEDERAL DA GIUSTIA ET POLIZIA



Bundesamt für Justiz Office fédéral de la justice Ufficio federale di giustizia Uffizi federal da la giustia

Indennizzo delle spese straordinarie sostenute da organi cantonali nell'ambito dell'attività da essi svolta in qualità di polizia giudiziaria della Confederazione

Avamprogetto di legge

zera, 105 ¹
)

I

La legge federale del 15 giugno 1934² sulla procedura penale è modificata come seque:

Art. 17 cpv. 4-6 (nuovo)

⁴Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione indennizza i Cantoni per le spese straordinarie occasionate dall'attività da essi svolta in qualità di polizia giudiziaria della Confederazione.

⁵II Consiglio federale disciplina mediante ordinanza:

- a. la nozione di spese straordinarie computabili;
- b. l'ammontare delle indennità, compresi eventuali importi forfetari per i costi del personale;

¹ FF ...

² RS **312.0**

- c. in che misura e quando l'indennizzo delle spese straordinarie prende in considerazione:
 - 1. l'addossamento delle spese procedurali a una parte;
 - 2. i valori patrimoniali confiscati da ripartirsi conformemente alla legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati ³;
- d. i rispettivi obblighi di comunicazione dei Cantoni.

⁶Nei limiti fissati dall'ordinanza del Consiglio federale, il procuratore generale della Confederazione può convenire con i Cantoni interessati i particolari relativi alla fornitura di prestazioni, alle spese computabili e al loro indennizzo.

Art. 106 cpv. 2

abrogato

Art. 257

¹Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione indennizza i Cantoni per le spese straordinarie occasionate dalla procedura investigatoria e dall'istruzione.

Ш

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

_

²I particolari relativi all'indennizzo sono retti dall'articolo 17 capoversi 5 e 6.

³ RS **312.4**